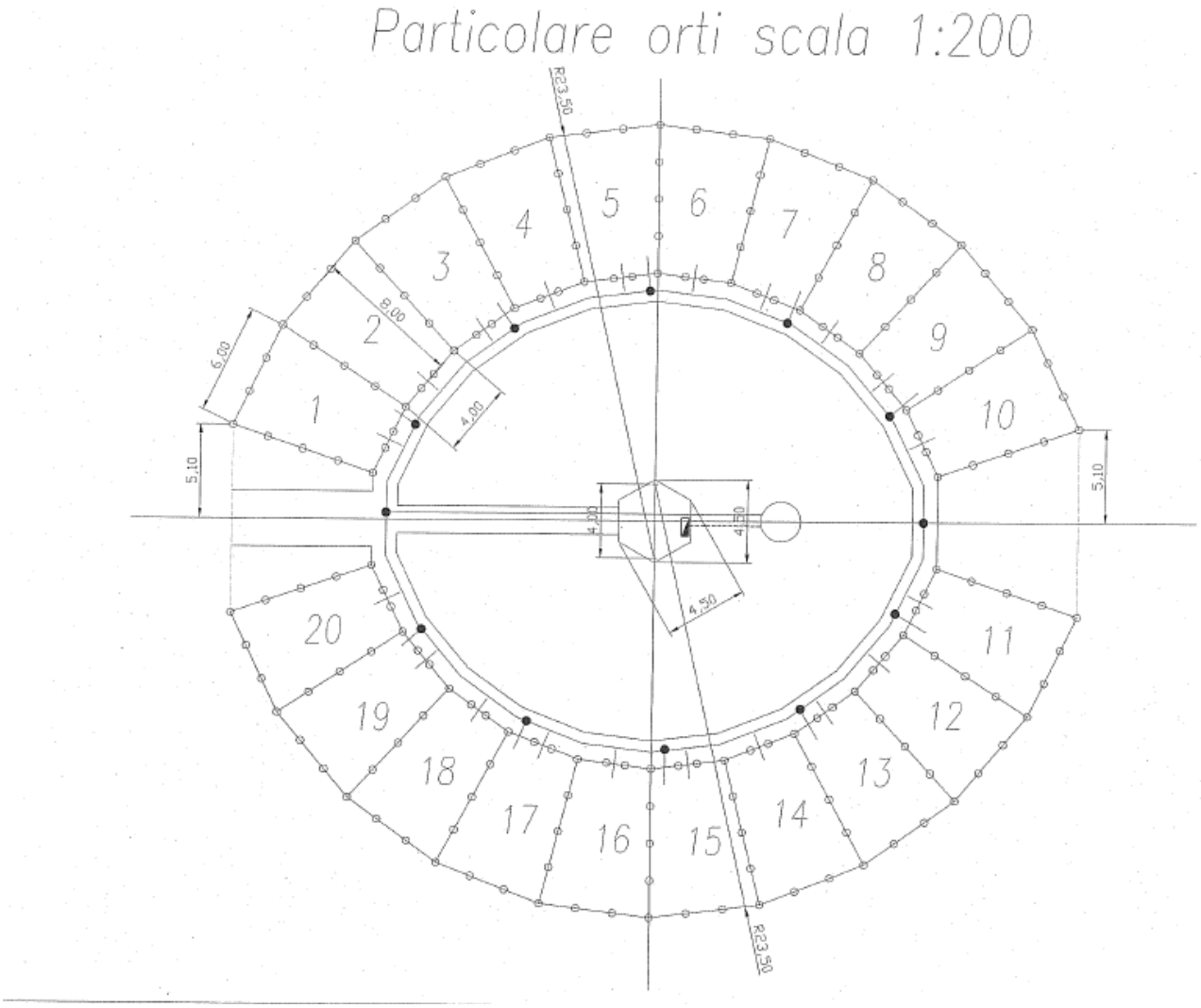
Regolamento per l'assegnazione e l'uso degli orti

Disposizioni generali

Ai fini del presente Regolamento si definisce:

a) "Complesso di orti sociali in Località Ponzano", un insieme di 20 appezzamenti di circa 40 mq cad. e relative pertinenze di proprietà comunale, posti nell'area verde denominata Verde Ponzano, in Via Magellano a Empoli, gestiti dal soggetto gestore in modo unitario, secondo le modalità stabilite dalla Concessione d'uso-Disciplinare approvata con determinazione n° 1411 del 13/10/2025, come modificata con determinazione n° 1088 del 27/07/2026 e reso noto con successivo avviso pubblico, come di seguiti raffigurati:



b) Soggetto gestore/Concessionario: "AUSER EMPOLI APS" (C.F.: 91004580485), con sede in Piazza G. Guerra 2 a Empoli.

Articolo 1
Orti urbani

I terreni destinati ad uso orti urbani, stante la loro principale e prevalente ubicazione, sono stati individuati e resi disponibili dall'Amministrazione Comunale per impegnare in via prevalente i singoli cittadini di ambo i sessi, con il fine di evitare l'isolamento e favorire le occasioni di socializzazione e di incontro, anche tra diverse generazioni, di scambio di competenze e di sviluppo di pratiche solidali, nonché di promuovere, anche nei confronti della comunità tutta, l'educazione ambientale e le pratiche orticole, l'accesso agli orti, e il miglioramento del relativo stato manutentivo, sempre in accordo con l'Amministrazione comunale e nel rispetto dei vincoli e delle norme vigenti. 19 dei 20 orti sono da assegnare tramite procedura ad evidenza pubblica ai cittadini richiedenti, residenti nel Comune di Empoli, di età non inferiore a 18 anni compiuti al momento della pubblicazione dell'avviso pubblico di assegnazione, in base alla graduatoria stilata secondo i criteri di cui al successivo articolo 4 e fino a concorrenza degli stessi.
Un orto (carciofaia) resta riservato alla Scuola primaria Colombo e l'Auser collaborerà con l'istituto affinché l'orto resti gestito in armonia con il contesto.
Ogni singolo appezzamento, denominato "orto", è destinato all'assegnatario e al suo nucleo familiare, secondo le modalità del presente Regolamento.
Gli orti sono destinati alla coltivazione domestica di ortaggi, erbe aromatiche, profumate, fiori (vedi art. 13), con incentivazione, ove possibile, di quelle specie autoctone tipiche dell'agricoltura domestica mediterranea ed in particolare di quella toscana.

Articolo 2
Concessionario

Il Complesso di orti sociali in Località Ponzano è stato affidato in concessione gratuita dall'Amministrazione Comunale al soggetto gestore (d'ora in poi "Concessionario"), che lo gestisce in base al verbale di consegna sottoscritto ed all'Atto di Concessione.
La proprietà del terreno e delle strutture del Complesso di Orti è e rimane del Comune di Empoli.

Articolo 3
Affidamento degli orti

L'affidamento degli orti, curato direttamente dal Concessionario previa preliminare verifica ed approvazione del Comune, avviene sulla base di una graduatoria di cui al successivo art. 4, che resta in vigore per la durata della concessione del Comune al Concessionario e può essere rinnovata periodicamente in caso di esaurimento.
Il Comitato di Gestione Orti, di cui al successivo articolo 11, provvede ogni tre mesi al censimento dei lotti liberi e al loro successivo affidamento, seguendo l'ordine della graduatoria vigente.
In caso di esaurimento della graduatoria, il Concessionario pubblica un nuovo bando rivolto all'intera cittadinanza per l'assegnazione degli orti liberi.
Il Concessionario predispone e pubblica sul proprio sito un avviso per la selezione dei cittadini interessati alla cura e coltivazione degli orti; l'avviso deve essere preliminarmente approvato dal Comune. Gli interessati presentano istanza con le modalità e secondo la tempistica stabilita dall'avviso. Con l'istanza il richiedente solleva, fin da subito, il Comune da qualsivoglia responsabilità civile, penale, anche nei confronti di terzi, nessuna esclusa.
La valutazione delle istanze di assegnazione è effettuata da una Commissione, appositamente nominata, che sarà composta da almeno un rappresentante della Amministrazione Comunale.

Articolo 4
Criteri per la determinazione della graduatoria

La graduatoria è redatta assegnando ad ogni istanza un punteggio determinato attraverso i seguenti parametri, come da avviso pubblico comunale:

CRITERIO	**PUNTEGGIO**
Età (50 punti massimo)	scala di punteggio per fasce d'età come segue: -oltre 65 anni: 50 punti; -55-64 anni: 0 punti; -45-54 anni: 15 punti; -40-44 anni: 0 punti; -sotto i 40 anni: 30 punti
Status occupazionale: disoccupati o inoccupati, di qualsiasi età anagrafica (massimo 20 punti)	criterio on/off: disoccupati o inoccupati: 20 punti
Status familiare (massimo 25 punti)	criterio on/off - presenza nel nucleo familiare di soggetti con invalidità riconosciuta ai sensi di legge: 25 punti; - componente unico del nucleo familiare: 20 punti
Isee (massimo 5 punti)	-da 0 a € 6000,00: 5 punti -da € 6001,00 a 11000,00: 4 punti -da € 11001,00 a € 17000,00: 3 punti -da € 17001,00 a € 23000,00: 2 punti -da € 23000,01 a € 30000,00: 1 punto -oltre € 30000,01: 0 punti

I partecipanti alla presente procedura selettiva che risultino già assegnatari di orti sociali nel complesso degli orti sociali di Ponzano e che risultino aver condotto e curato l'appezzamento loro assegnato in modo appropriato, continuativo, produttivo e con interventi migliorativi, come da verbale di sopralluogo dell'A.C. datato 21 Luglio 2025, potranno esercitare il diritto alla conservazione dell'orto già assegnato, da far valere in sede di presentazione della domanda. I partecipanti alla presente procedura selettiva che risultino già assegnatari di orti sociali nel complesso degli orti sociali di Carraia, e che risultino aver condotto e curato l'appezzamento loro assegnato in modo appropriato, continuativo, produttivo e con interventi migliorativi, come da verbale di sopralluogo dell'A.C. datato 21 Luglio 2025, poiché hanno dovuto abbandonare l'orto a causa delle procedure espropriative per il raddoppio ferroviario, potranno esercitare il diritto alla precedenza rispetto ai nuovi richiedenti, da far valere in sede di presentazione della domanda.
Nell'esigenza di assicurare continuità alla conduzione dell'orto e di salvaguardare gli interventi e le migliorie realizzate dal precedente assegnatario, la graduatoria sarà strutturata a scorrimento vincolato, per fasce di priorità distinte e gerarchicamente ordinate.
La prima fascia (fascia A) comprenderà i soggetti idonei già assegnatari con diritto di conservazione, con precedenza assoluta rispetto agli altri per conferma automatica del bene già in godimento, indipendentemente dal punteggio finale ottenuto.

La seconda fascia (fascia B) comprenderà i candidati idonei già assegnatari di un orto sociale nel complesso di Carraia, con precedenza assoluta rispetto ai candidati della fascia C. L'assegnazione degli orti avverrà per la fascia B secondo il punteggio conseguito, in funzione dell'ordine numerico crescente degli orti residui, fino a concorrenza della disponibilità degli stessi. La terza fascia (fascia C) comprenderà in subordine tutti gli altri candidati idonei. L'assegnazione degli orti avverrà in questo caso secondo il punteggio conseguito, in funzione dell'ordine numerico crescente degli orti residui.

In caso di parità di punteggio sono considerate favorite le istanze in base all'ordine di arrivo (data di protocollazione).

Può essere affidato un solo orto per nucleo familiare.

Articolo 5
Affidatario dell'orto

Al momento dell'assegnazione dell'orto, l'ortista provvederà alla sottoscrizione di specifica scrittura privata per l'uso dell'orto.
Spetta all'assegnatario la manutenzione ordinaria dell'orto.
L'orto non è di proprietà esclusiva del singolo ortista né di alcun membro della famiglia del medesimo; non è cedibile sotto alcuna forma, è affidato a titolo provvisorio ed in qualsiasi momento, su comprovata necessità di pubblico interesse e su richiesta diretta dell'Amministrazione Comunale, il titolo può essere revocato. In nessun caso il terreno in assegnazione potrà essere usucapibile.
Qualora, a seguito di verifiche e di controlli da parte del Comitato di Gestione Orti, risultasse che l'ortista utilizza in maniera abusiva, ad orto e/o ad attività riconducibili a queste, ovvero di coltivazione domestica per usi ortivi, un altro terreno ricadente nel territorio toscano, il Comitato di Gestione Orti provvederà a comunicarlo al concessionario che disporrà la revoca dell'assegnazione, secondo quanto previsto al successivo articolo 9.
Gli orti affidati devono essere coltivati direttamente dagli ortisti assegnatari, eventualmente insieme al coniuge/convivente, in affidamento congiunto; in questo caso anche il coniuge/convivente deve essere membro o socio del concessionario. Su richiesta scritta, e successivamente alla autorizzazione del Comitato di Gestione Orti, anche un altro familiare può contribuire alla conduzione dell'appezzamento.
In caso di cambio di residenza in altro Comune, l'assegnatario decade immediatamente dall'assegnazione dell'orto affidato.

Articolo 6
Assicurazione

La concessione al soggetto gestore (concessionario), di cui all'articolo 2, comporta per il concessionario l'attivazione di una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, atti vandalici, incendio, scoppio e fulmine per una durata pari alla durata della concessione.
Il concessionario inoltre è tenuto ad attivare una polizza assicurativa a copertura dei singoli assegnatari che lavorano negli orti, nonché degli avventori negli orari stabiliti per l'apertura delle struttura al pubblico.
Il concessionario, di concerto con il Concedente, può definire, nell'ambito della quota annua, di cui all'articolo 17, l'importo del costo dell'assicurazione individuale da porre a carico del singolo ortista. Tale importo può tener conto anche della presenza del coniuge/convivente o di altri

familiari debitamente autorizzati alla conduzione dell'appezzamento secondo quanto stabilito dall'articolo 5.

Articolo 7
Principi di solidarietà

In caso di assenza per brevi periodi o per malattia, comunque per un periodo non superiore a 180 giorni, non frazionabili e non prorogabili, validi esclusivamente ed una sola volta nel periodo di validità della graduatoria, l'affidatario, dopo aver informato il Comitato di Gestione Orti, può indicare allo stesso un collaboratore temporaneo, anche non familiare, per la conduzione dell'orto nel rispetto di principi solidaristici. Trascorsi 180 giorni sarà considerato rinunciatario se non riprende l'attività.

Articolo 8
Diritto dei familiari

È possibile, su richiesta, effettuare l'assegnazione congiunta dell'area ad orto ad entrambi i coniugi/conviventi, sempre nel rispetto del vigente regolamento, residenti ambedue nel Comune.
In caso di decesso dell'affidatario è consentito al coniuge/convivente superstite, qualora non avesse fatto richiesta dell'assegnazione congiunta, chiedere l'affidamento dell'orto sempre alle condizioni di cui sopra, il tutto entro e non oltre 6 mesi dalla data di decesso dell'affidatario.

Articolo 9
Rinuncia – revoca - decadenza

Coloro che intendono rinunciare all'orto dovranno darne comunicazione scritta al Comitato di Gestione, per consentire al concessionario di procedere con un nuovo affidamento sulla base della graduatoria in vigore o con la pubblicazione di un nuovo bando in caso di graduatoria esaurita.
Il Comitato di Gestione Orti, nel caso in cui constati la perdita dei requisiti dell'affidatario o che l'affidatario non coltiva il proprio orto nel rispetto delle regole di cui ai successivi capitoli 13-14-15-17-18-19-20-21-23, che non lo coltiva per tre mesi consecutivi senza comprovati e/o evidenti motivi, che esulano dalle eventuali avverse condizioni meteorologiche, convoca l'assegnatario affinché si presenti entro 15 giorni dal ricevimento della convocazione per fornire debite spiegazioni; in caso di mancata presentazione o di spiegazioni ritenute non sufficienti, il Comitato di Gestione Orti provvede a comunicarlo al concessionario, che disporrà la revoca dell'assegnazione.
Sono altresì causa di revoca il mancato pagamento della quota di gestione di cui al successivo articolo 17 entro la scadenza prestabilita, il consumo immotivato di acqua di irrigazione, la mancata collaborazione o addirittura l'esercizio di attività di intralcio alla realizzazione del programma di attività stabilito dall'Assemblea, il mancato rispetto delle prescrizioni del Comitato di gestione e l'uso di concimi chimici e di prodotti inquinanti (antiparassitari, diserbanti, ecc.) che possono arrecare danno all'ambiente.
La richiesta di revoca sarà trasmessa al concessionario dopo un avviso verbale e due avvisi di diffida, scritti, da parte del Comitato di Gestione Orti; il concessionario deciderà l'eventuale sospensione o la revoca dell'assegnazione.

Articolo 10
Assemblea degli ortisti

E' prevista la costituzione di un'assemblea degli ortisti formata dagli affidatari degli orti e dal presidente del Comitato di gestione orti; tutti gli ortisti possono partecipare all'assemblea con

diritto di parola e di voto all'assemblea stessa; un ortista, in caso di impossibilità alla partecipazione, può delegare un altro ortista.
Il presidente del concessionario convoca la prima assemblea degli ortisti e gestisce le modalità di svolgimento della prima seduta.
L' assemblea:
1. stabilisce le modalità di elezione del Comitato di Gestione Orti e ne organizza l'elezione;
2. approva le modalità di calcolo della parte variabile della quota di gestione a carico degli ortisti di cui al successivo articolo 17, e le modifiche e integrazioni al piano annuale delle attività proposte dal Comitato di gestione Orti;
3. può proporre le attività e le manutenzioni da effettuare.
L' assemblea si riunisce almeno due volte all'anno:
- entro il mese di novembre: per approvare, in sede di previsione, il programma delle attività per l'anno successivo, comprensivo eventualmente di acquisti collettivi;
- entro il mese di aprile: per approvare, in sede di consuntivo, il rendiconto dell'anno precedente.
Delle sedute dovrà essere redatto apposito verbale da trasmettere al competente Ufficio comunale.
L'assemblea degli ortisti è convocata dal Presidente del Comitato di Gestione Orti che la presiede; la convocazione deve essere trasmessa anche al Comune concedente.
Alle assemblee può partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante dell'Amministrazione comunale. L'assemblea è convocata ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo degli ortisti.

Articolo 11
Comitato di Gestione Orti

Il Comitato di Gestione Orti è l'organismo che ha il compito di coordinare la gestione degli orti e costituisce il referente per il concessionario ed il Comune concedente. La convocazione alle riunioni del Comitato di Gestione Orti deve essere inviata anche al Comune concedente; alle riunioni può partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante dell'Amministrazione comunale.
Il Comitato di Gestione Orti è formato da un minimo di tre fino ad un massimo di sette membri, individuati dall'assemblea degli ortisti esclusivamente fra gli affidatari degli orti.
Il Comitato di Gestione Orti dura in carica cinque anni ed elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, che ne svolge le veci in caso di assenza, il Segretario ed il Tesoriere.

Articolo 12
Attività del Comitato di Gestione Orti

Il Comitato di Gestione Orti, al fine di coordinare la gestione complessiva delle attività realizzate dagli ortisti, attua le seguenti attività:
- redige e propone all'assemblea degli ortisti il programma delle attività per l'anno successivo e i successivi aggiornamenti, comprensivo:

- degli interventi per la manutenzione delle aree comuni (parcheggi, vialetti, aiuole, ingressi, accessi, piazzole, spazi comuni scoperti e coperti, sentieri, siepi, fossi, strutture, infrastrutture e attrezzature di servizio varie), preliminarmente concordato con il Concessionario;
- del calendario degli interventi da realizzare, con specificati gli incarichi agli ortisti che, senza eccezione alcuna, sono tenuti a dare la loro collaborazione alla realizzazione del programma stabilito dall'assemblea, secondo le modalità indicate dal Comitato di Gestione Orti;

- delle manifestazioni ed eventi culturali, di educazione ambientale/agricola e delle altre attività che incentivano la fruizione dell'orto urbano da parte della Comunità tutta;

- redige e propone all'assemblea il rendiconto delle attività svolte nell'anno precedente;
- propone le modalità di calcolo della parte variabile della quota di gestione e definisce la parte fissa della quota di gestione a carico di ciascun ortista di cui al successivo art. 17;
- rende noto all'assemblea degli ortisti il costo della quota annuale di gestione a carico di ogni ortista per le spese generali di funzionamento e per l'assicurazione individuale e provvede alla riscossione e al trasferimento al concessionario delle quote concordate;
- gestisce d'intesa con il Concessionario e con l'Amministrazione Comunale le manifestazioni e le iniziative culturali di aggiornamento, di didattica, a carattere sociale, di aggregazione e di riqualificazione programmate;
- provvede periodicamente, almeno ogni tre mesi, al censimento dei lotti liberi, comunicando le disponibilità al concessionario per il successivo affidamento seguendo l'ordine della graduatoria in vigore;
- vigila sulla corretta gestione degli orti e degli spazi comuni;
- regolamenta l'uso dell'acqua, dell'energia elettrica, nonché lo smaltimento dei rifiuti secondo le indicazioni fornite dall' Amministrazione Comunale;
- concorda e definisce con il Concessionario eventuali aspetti non previsti nel presente Regolamento, previa intesa con il Comune.

Articolo 13
Coltivazioni e Divieti

Tutti i tipi di coltivazione devono rimanere nei limiti dell'area affidata. La piantagione di alberi da frutto e di alto fusto in generale, nonché di vite o di altri arbusti è consentita solo in aree comuni, precedentemente individuate dal Comitato di Gestione Orti.
E' vietato l'uso di pesticidi, antiparassitari e diserbanti o altri prodotti similari pericolosi per gli ortaggi e la salute delle persone e lo svolgimento sui terreni assegnati di attività diverse da quella coltivazione ortofrutticola ed ortofloreale.
Sono assolutamente consigliate le coltivazioni di specie autoctone o endemiche. Sono tassativamente vietate le coltivazioni di organismi geneticamente modificati (OGM).
Il Comitato di Gestione Orti, in accordo con il concessionario, può adibire e riservare un'area del Complesso di orti per la coltivazione del germoplasma di specie o varietà in via di estinzione o per la realizzazione di orti speciali, individuando fra gli ortisti il personale addetto alla gestione.
Gli ortisti sono tenuti a tenere in ordine il proprio orto, pulito da erbacce e residui di coltivazioni, anche se temporaneamente non coltivato; gli ortisti devono altresì mantenere le fosse di scorrimento delle acque piovane pulite da qualsiasi genere di oggetti che ne possano ostacolare il regolare deflusso, da erbacce e dalla terra, anche in collaborazione con gli ortisti confinanti.
Gli orti devono essere sgombri da qualsiasi tipo di materiale, comprese bottiglie e buste di plastica; è assolutamente vietato erigere e/o posizionare costruzioni non autorizzate di capanni, contenitori di acqua piovana e similari, anche se di piccole dimensioni. Sono consentite solo piccole serre non più alte di 20/30 centimetri.
E' assolutamente vietato introdursi, senza autorizzazione del Comitato di Gestione Orti, all'interno del complesso degli orti con le auto, i motorini ed altri veicoli.

Articolo 14
Gestione dei rifiuti

La buona pratica di smaltimento rifiuti è affidata al senso di responsabilità degli ortisti, oltre che all'attenta vigilanza del Comitato di Gestione Orti.

Articolo 15
Uso dell' acqua

L' acqua è destinata esclusivamente all'innaffiamento degli orti, salvo differenti indicazioni per l'acqua potabile. L'eliminazione degli sprechi di acqua è affidata al senso di responsabilità degli ortisti, oltre che all'attenta vigilanza del Comitato di Gestione Orti.

Articolo 16
Orario di accesso

L'orario di accesso agli orti, sia per gli ortisti che per la cittadinanza, è il seguente:
Orario stagione invernale 22/09 - 21/03: 8:00 - 17:00;
Orario stagione estiva 22/03 - 21/9: 6:30 – 22:00.
Lo stesso potrà subire le variazioni del caso in caso di necessità.

Articolo 17
Quota di gestione

Gli ortisti sono tenuti al pagamento semestrale anticipato della quota di gestione comprensiva delle spese fisse (quota per Comune, quota associativa, acqua, luce, assicurazione) e delle spese variabili. La quota variabile è stabilita ogni anno dall'assemblea degli ortisti su proposta del Comitato di Gestione Orti e preventivamente concordata con il Concessionario. La quota deve essere versata entro il termine fissato; sarà revocato l'affidamento a tutti coloro che non saranno in regola con i pagamenti delle quote semestrali.
Eventuali economie che dovessero risultare a consuntivo dell'anno di attività dovranno essere impiegate per il miglioramento e per la manutenzione delle aree e delle attrezzature comuni, nonché per il miglioramento ed il rafforzamento delle attività di socializzazione ed aggregazione tra gli affidatari.
In caso di rinuncia dell'ortista o revoca successiva al pagamento della quota di gestione dell'orto non è previsto alcun rimborso.

Articolo 18
Attrezzature

Dopo l'uso, gli attrezzi agricoli ad uso manuale (zappe, vanghe, picconi, carriole e similari), devono essere puliti e rimessi negli appositi depositi – spazi, ove presenti . Eventuali attrezzi a motore e/o elettrici, facenti parte della dotazione comune decisa dal Comitato di Gestione Orti, devono essere utilizzati secondo le modalità decise dal medesimo.

Articolo 19
Aree comuni

E' a comune tra tutti gli ortisti la "casetta di legno" per il deposito delle attrezzature. La porta di accesso al deposito attrezzi deve essere mantenuta chiusa. Gli armadietti presenti all'interno devono essere mantenuti in buono stato di decoro.

Articolo 20
Accesso degli animali domestici o da compagnia

All'interno del Complesso di Orti è vietato far entrare cani senza guinzaglio (di lunghezza non superiore a 1,00 metro e non estendibile) e senza museruola. Il proprietario deve altresì evitare che il proprio animale da affezione provochi danni alle strutture comuni ed alle singole coltivazioni.

Articolo 21
Acquisti collettivi

Al fine di favorire gli ortisti per l'acquisto di materiale, attrezzi, semi, concimi e quant'altro necessario, nonché per velocizzare le tempistiche e la qualità del materiale e della strumentazione acquistata, il Comitato di Gestione Orti può disporre acquisti collettivi.

Articolo 22
Manutenzioni

Le spese relative alla manutenzione straordinaria del Complesso di Orti sono a carico dell'Amministrazione Comunale, che si riserva di valutare volta per volta quali tipologia d'intervento eseguire, anche in base alle risorse economiche disponibili in bilancio. Il Concessionario, in accordo con il Comitato di Gestione Orti, presenta al Comune la richiesta di eventuali interventi di manutenzione straordinaria, diversa da quella necessaria per i servizi del complesso, ritenuti indispensabili per la prosecuzione o l'ampliamento dell'attività.

Le spese relative alla manutenzione ordinaria del complesso di Orti (quali la manutenzione del verde, dei vialetti, dell'impianto di irrigazione, la pulizia dell'area e delle fossette di scolo, la sistemazione delle recinzioni di delimitazione perimetrale del complesso, i cancelli d'ingresso, le parti comuni coperte e scoperte, ecc..) sono obbligatorie e a carico del concessionario e del Comitato di Gestione Orti.

Articolo 23
Disposizioni integrative

Il Comitato di Gestione Orti, in accordo con il concessionario e previa approvazione anche su iniziativa dell'Assemblea degli ortisti, propone disposizioni e comportamenti integrativi al presente Regolamento che comunque non possono essere in contrasto con lo stesso.
La proposta di modifica del Regolamento è trasmessa alla Amministrazione Comunale che, previa valutazione e verifica della coerenza con le finalità del progetto complessivamente inteso, la approva o la respinge con proprio atto. Il nuovo Regolamento, se approvato dal Comune, entra in vigore a partire dalla data dell'atto di approvazione del Comune.

Articolo 24
Controversie

È costituita, ove necessario in considerazione della rilevanza della controversia insorta, una Commissione composta dal Presidente del Comitato di Gestione Orti, da un membro del Consiglio Direttivo del concessionario e da un rappresentante del Comune.
La Commissione ha il compito di esaminare e di decidere in merito ai comportamenti e alle controversie insorte nella gestione degli orti, nonché in merito al rispetto delle norme fissate dal presente Regolamento. Qualora si verifichino furti, atti di vandalismo, aggressioni, con minacce verbali o fisiche da parte di ortisti, il Presidente del Comitato di Gestione Orti, previo accertamento e fatte salve le prerogative di legge, provvede alla sospensione cautelare degli interessati, in attesa della decisione adottata dalla Commissione di cui al presente articolo.
Le decisioni adottate dalla Commissione sono inappellabili e sono trasmesse al concessionario ed al Comune per i conseguenti adempimenti.
La Commissione adotterà i provvedimenti decisori in relazione alle controversie che dovessero insorgere giudicando secondo equità.
Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla gestione degli orti sono attribuite al Foro di Firenze.

Articolo 25
Dimissioni del Comitato di Gestione Orti

Il Comitato di Gestione Orti si considera dimissionario quando si dimette almeno un terzo dei suoi membri. Il Comitato di Gestione Orti rimane comunque in carica fino alla elezione del nuovo Comitato.

Qualora si dimetta un numero inferiore ad un terzo dei membri del Comitato di Gestione Orti, i membri dimissionari sono sostituiti dai primi candidati non eletti in base al numero di voti ricevuti.

Articolo 26
Sottoscrizione del Regolamento

Al momento dell'assegnazione del terreno gli ortisti sono tenuti a prendere visione del presente "Regolamento per l'assegnazione e l'uso degli orti" ed a sottoscriverlo per l'accettazione integrale di quanto in esso contenuto.